



Prot. N° 14200/6.4.e del 04/12/2017

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. LEVI", d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", con sede in Vignola (MO) Via Resistenza 800, CF 94058180368, rappresentato dal Dirigente Scolastico *pro tempore*, dott. Stefania Giovanetti, nata a Senigallia (AN) il 23/10/1968, C.F.: GVNSFN68R631608E

E

(Timbro azienda)

con sede legale in (...Mo.....), via codice fiscale/Partita IVA ... d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**",
rappresentato dal Sig.
nato a (.....) il,
codice fiscale

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

- 1.1 Il soggetto promotore e il soggetto ospitante, concordano che l'alternanza scuola- lavoro è un investimento formativo che presenta benefici reciproci, basato su uno scambio di competenze.
- 1.2 Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture uno o più studenti per un periodo di apprendimento in situazione lavorativa, su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 77/2005.

Art. 2.

- 2.1 I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi all' art. 18, comma 1, lettera d), della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche o integrazioni e sono organizzati secondo modalità coerenti con l'art. 4 del DLgs. 77/2005.
- 2.2 Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lettera a), lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore.
- 2.3 La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del soggetto promotore.
- 2.4 L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è progettata, realizzata e verificata in collaborazione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, direttamente o tramite la propria associazione di categoria;
- 2.5 L'attività di presidio del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente realizzata da un tutor designato dal soggetto promotore denominato "tutor scolastico" e da un tutor indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor aziendale";
- 2.6 Per ciascuno studente, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un Progetto Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Percorso di Alternanza approvato dal Consiglio di Classe.
Tale Progetto viene concordato con il soggetto ospitante, contiene dati, tempi, e modalità specifiche di attuazione e verrà allegato alla presente Convenzione.
Al suo interno possono essere previste esperienze al di fuori della sede di titolarità dell'azienda e attività di ricerca o approfondimento svolte in azienda, con finalità didattica.
- 2.7 L'accoglimento di studenti minorenni per periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" ai sensi della L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

- 3.1 Il tutor scolastico svolge funzioni di:
 - a) collaborazione col tutor aziendale per l'individuazione del Progetto Formativo Personalizzato.
 - b) informazione e consulenza nei confronti degli allievi e dei genitori, presso il soggetto promotore;
 - c) monitoraggio del corretto svolgimento del Percorso di Alternanza approvato dal proprio Consiglio di Classe e del Progetto Formativo Personalizzato, con riguardo anche alle misure di prevenzione e protezione;
 - d) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
 - e) raccolta della documentazione finale del Progetto Formativo.
- 3.2 Il tutor aziendale svolge funzioni di:
 - a) collaborazione col tutor scolastico per l'individuazione del Progetto Formativo Personalizzato;
 - b) accoglienza e informazione agli allievi sull'attività aziendale e addestramento sull'attività specifica, riferiti alla mansione a cui saranno adibiti, nonché sulle misure di prevenzione e protezione;
 - c) inserimento degli allievi nella struttura ospitante e assistenza nel percorso;
 - d) garanzia del rispetto dello specifico Progetto Formativo Personalizzato.
- 3.3 I tutor scolastico ed aziendale condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del Progetto Formativo Personalizzato;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Progetto Formativo Personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) analisi sintetica dell'esperienza svolta e delle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) favorire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal Progetto Formativo Personalizzato saranno segnalati dal tutor aziendale al tutor scolastico affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.
 - f) fornire al soggetto promotore gli elementi richiesti per il monitoraggio dell'efficacia del Percorso Formativo.

Art. 4

- 4.1 Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro ogni studente beneficiario del percorso è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni;
 - c) mantenere la totale riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
 - f) fornire al soggetto promotore gli elementi richiesti per il monitoraggio dell'efficacia del Percorso Formativo.

Art. 5

- 5.1 Il soggetto promotore assicura gli studenti del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- 5.2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore ottempera ai seguenti obblighi:
- a) nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - b) erogare la formazione generale e la formazione specifica previste per la classe di rischio presente presso l'istituto scolastico e, a conclusione del percorso formativo, rilasciare agli allievi gli attestati di avvenuta formazione, ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a, e dell'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011.

Art. 6

- 6.1 Il soggetto ospitante si impegna a:
- a) erogare o far erogare, sulla base delle attività che gli studenti andranno a esercitare, la formazione specifica rimanente dovuta ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a e dell'Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor scolastico di contattare gli studenti e il tutor aziendale, per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero Progetto Formativo Personalizzato e per la stesura dell'analisi sintetica finale;
 - d) in caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore;
 - e) L'eventuale necessità, prevista dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, di fornire DPI o di eseguire accertamenti medici, va verificata tra i rappresentanti dei due soggetti coinvolti, all'atto della stipula del Progetto Formativo Personalizzato dello studente.

Art. 7

- 7.1 La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e rimane valida fino al 31/12/2018.
- 7.2 È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi di legge o del Progetto Formativo Personalizzato.

Art. 8

Tutela della privacy. Tutti i dati personali di cui il soggetto ospitante verrà in possesso nel corso dello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Vignola, li 04 / 12 / 2017

IIS Primo Levi

Il Dirigente Scolastico
Dott. Stefania Giovanetti

Soggetto ospitante

Il legale Rappresentante
Timbro e firma